

Pubblicato il 29/01/2021

N. 00864/2021REG.PROV.COLL.
N. 06135/2020 REG.RIC.
N. 06510/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6135 del 2020, proposto da Antonio Izzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina, 121;

contro

A.O.R.N. A. Cardarelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Rita Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Rosario Di Muzio non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 6510 del 2020, proposto da Aorn A. Cardarelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Rita Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Francesco Florio, Rosario Di Muzio non costituiti in giudizio;

Antonio Izzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto presso lo studio Giovanna Corrias Lucente in Roma, via Sistina 121;

per la riforma

quanto ai ricorsi n. 6135 del 2020 e n. 6510 del 2020:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sezione Quinta) n. 762/2020, resa tra le parti, concernente il giudizio di non ammissione alla prova orale nell'ambito del concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dall'Azienda Ospedaliera "Antonio Cardarelli", per la copertura di un posto di Dirigente -Ruolo professionale-profilo Ingegnere/Architetto da assegnare al Servizio Prevenzione e Protezione;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio dell'A.O.R.N. A. Cardarelli e di Antonio Izzo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dall'appellante incidentale Francesco Florio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del d.l. n. 137/2020;

Relatore nell'udienza pubblica, tenutasi da remoto, del giorno 21 gennaio 2021 il Cons. Stefania Santoleri; quanto alla presenza degli avvocati si fa rinvio al verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - L'Ing. Francesco Florio ha partecipato al concorso per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di Dirigente – Ruolo Professionale – Profilo Ingegnere o Architetto da assegnare al servizio Prevenzione e Protezione in qualità di Responsabile del Servizio, indetto dall'AORN Cardarelli con delibera della Direzione Generale n. 654 del 25 luglio 2017 e successivo

bando pubblicato per estratto sulla G.U. IV serie speciale n. 81 del 24 ottobre 2017.

1.1 - Il concorso era articolato sulla base di tre prove di esame (scritta, teorico-pratica e orale), condizionandosi l'esito positivo della prova scritta e della prova teorico-pratica al raggiungimento di "almeno 21/30" punti (max 80 punti complessivi).

1.2 - Superata la prova scritta con un punteggio di 22/30, l'Ing. Florio si è tuttavia visto attribuire punti 18/30 per la prova pratica, ovvero un punteggio insufficiente per potere accedere alla successiva prova orale, svoltasi il 25 settembre 2018.

2. – Lamentando l'illegittimità della valutazione di non ammissione all'esame orale e del punteggio conseguito, l'Ing. Florio ha impugnato, dinanzi al TAR per la Campania, gli atti della procedura concorsuale, con i seguenti articolati motivi con i quali ha dedotto:

- l'illegittima omessa predeterminazione di criteri e modalità di valutazione della prova pratica da parte della Commissione, sostenendo che si sarebbe riverberata in termini di difetto assoluto di motivazione e di violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità sulla valutazione della prova, con la conseguenza di non poter apprezzare il giudizio della commissione esaminatrice ed il corretto esercizio del suo potere tecnico – discrezionale sulla base del solo voto numerico;

- lo svolgimento della prova pratica secondo modalità difformi da quelle previste dal bando di concorso, posto che la stessa - in quanto funzionale alla verifica delle effettive capacità pratiche del candidato in relazione alle funzioni e ai compiti del profilo professionale da ricoprire - avrebbe dovuto consistere nell'esame e redazione di un parere su di un progetto o impianto predisposto dalla Commissione, mentre alcun progetto e/o impianto è stato sottoposto ai candidati al fine di individuare la migliore soluzione possibile.

2.1 - Con motivi aggiunti, successivamente notificati, il ricorrente ha integrato l'impugnativa di cui al ricorso principale con nuove argomentazioni, anche

supportate da un parere pro veritate, con cui, in particolare, ha denunciato l'erronea valutazione della propria prova pratica sotto l'ulteriore profilo della carenza di istruttoria e di motivazione per assenza di segni di correzione sull'elaborato; ha anche dedotto, per la prima volta, l'illegittimità della mancata attribuzione di punti n. 3,5 nella valutazione dei titoli.

3. – Si sono costituiti per resistere al ricorso l'A.O.R.N. A. Cardarelli e i controinteressati Ing. Rosario Di Muzio e Ing. Antonio Izzo che hanno sostenuto la legittimità della procedura concorsuale e degli atti censurati, chiedendo la reiezione del gravame.

4. – Con la sentenza impugnata il TAR Campania ha accolto, in parte, il ricorso di primo grado disponendo l'annullamento, in parte qua, degli atti impugnati.

5. – Avverso tale decisione sono stati proposti due appelli principali, il primo rubricato con il n. 6135/2020 proposto dall'Ing. Antonio Izzo ed il secondo, rubricato con il n. 6510/2020, proposto dall'AORN Cardarelli.

5.1 – Con memoria e contestuale atto di appello incidentale l'Ing. Francesco Florio ha impugnato i capi di sentenza nei quali era risultato soccombente; per il resto ha replicato alle doglianze proposte dagli appellanti principali chiedendone il rigetto.

5.2 – Con rispettive memorie si sono costituite l'AORN Cardarelli nella causa n. 6135/2020 e l'Ing. Izzo nella causa n. 6510/2020 insistendo nelle loro tesi difensive.

5.3 – Alla Camera di Consiglio del 10 settembre 2020 l'istanza cautelare è stata abbinata al merito.

5.4 – Con un'unica memoria di discussione, relativa ad entrambi i contenziosi, l'Ing. Izzo ha insistito nelle proprie tesi difensive chiedendone l'accoglimento e, quindi, la riforma della sentenza appellata.

6. – All'udienza pubblica del 21 gennaio 2021 le cause sono state trattate in decisione.

7. – Preliminarmente il Collegio dispone la riunione delle due cause RG 6135/2020 e n. 6510/2020 ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.a. in quanto proposte avverso la stessa sentenza.

Gli appelli principali e l'appello incidentale vanno respinti e, per l'effetto, va confermata la sentenza di primo grado.

8. – Prima di procedere alla disamina degli appelli è opportuno sottolineare che la sentenza di primo grado ha accolto il ricorso dell'Ing. Florio con riferimento ad un unico punto, relativo alla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della prova pratica, tale vizio – secondo il TAR - si è riverberato in termini di difetto assoluto di motivazione della valutazione della prova di esame e di violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità sulla valutazione della prova, tanto da non poter apprezzare il giudizio della Commissione esaminatrice ed il corretto esercizio del suo potere tecnico-discrezionale, sintetizzato dal solo voto numerico assegnato (18/30) inferiore al minimo richiesto (21/30).

9. – Tale capo di sentenza è stato censurato da ambedue le parti appellanti principali AORN Cardarelli e Ing. Izzo con separati atti di appello.

9.1 - In particolare, l'Azienda Ospedaliera ha dedotto la violazione dell'art. 9, comma 3, D.P.R. n. 483/1997 e dell'art. 10 D.P.R. n. 483/1997 richiamato dal bando di concorso, sostenendo che il TAR avrebbe erroneamente ritenuto necessaria la previa fissazione dei criteri di valutazione con riferimento anche alla prova pratica, in quanto la normativa richiamata dal bando di concorso, avrebbe previsto tale obbligo solo per la valutazione dei titoli.

Ha poi aggiunto che l'omessa predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte e pratiche non avrebbe costituito di per sé motivo di illegittimità, in assenza di una valutazione irrazionale, illogica, atta ad incidere sulla par condicio dei concorrenti.

Nel caso di specie, con riferimento alla valutazione non sufficiente della prova pratica del ricorrente in primo grado, non sarebbe stato individuato tra i motivi di ricorso di primo grado e tra i motivi aggiunti il profilo di manifesta

irragionevolezza, illogicità e violazione del principio di imparzialità, conseguenziale all'omessa predeterminazione dei criteri di valutazione.

9.2 - Nell'appello principale proposto dall'Ing. Izzo, invece, la problematica è stata sollevata in chiave processuale, sostenendo che le doglianze con le quali il ricorrente in primo grado aveva dedotto la carenza di predeterminazione dei criteri di valutazione della prova pratica avrebbero dovuto ritenersi inammissibili, non essendo stata dedotta l'irrazionalità e la mancanza di motivazione del giudizio di insufficienza espresso nei confronti del proprio elaborato.

Solo con i motivi aggiunti la parte ricorrente in primo grado avrebbe indicato, per la prima volta, le ragioni di incongruità ed illogicità del giudizio: tale censura, però, sarebbe stata proposta tardivamente e avrebbe dovuto, quindi, ritenersi inammissibile per tardività.

Neppure sarebbe stato provato il superamento della c.d. prova di resistenza, non essendo stati forniti elementi di prova a dimostrazione della possibilità di ottenere una utile posizione in graduatoria in caso di accoglimento dei motivi di ricorso: il ricorrente in primo grado, infatti, non avrebbe indicato gli elementi che avrebbero potuto condurre ad una valutazione di sufficienza dell'elaborato, né avrebbe menzionato i criteri che avrebbero potuto assumere valenza determinante ai fini della positiva valutazione del suo elaborato; non avrebbe neppure sostenuto di aver eseguito una prova pratica corretta e sufficiente, circostanza che avrebbe dovuto dedurre fin dal momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio.

9.3 - L'eccezione di inammissibilità era stata respinta dal TAR ritenendo che la valutazione di irragionevolezza della valutazione avrebbe richiesto la sussistenza di parametri valutativi predeterminati e disattesi dalla Commissione che nella specie difettavano.

9.4 - Nell'appello principale l'Ing. Izzo ha censurato la statuizione del TAR reiterando la propria eccezione di inammissibilità della doglianza proposta dall'Ing. Florio, rilevando che anche facendo valere l'interesse strumentale, la

parte sarebbe tenuta a dimostrare come l'asserita illegittimità avrebbe inciso sulla propria sfera personale.

9.5 - Con il secondo mezzo l'Ing. Izzo ha lamentato (analogamente all'AORN Cardarelli), l'erroneità della sentenza appellata per aver ritenuto necessaria la previa determinazione dei criteri di valutazione per la prova pratica e non solo per i titoli; ha poi ribadito che tale carenza non inficerebbe necessariamente la valutazione della Commissione, ben potendo ritenersi sufficientemente motivata la valutazione della prova di esame mediante il solo voto numerico.

Ha poi aggiunto che non vi sarebbero state violazioni della par condicio, in quanto la prova scritta sarebbe comunque garantita dall'anonimato; infine, il parere pro veritate dovrebbe ritenersi irrilevante ai fini del decidere, in quanto non dimostrerebbe che nell'elaborato sarebbero stati trattati correttamente tutti gli aspetti.

10. - Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto connesse, non possono essere condivise.

10.1 - Per ragioni logiche ritiene il Collegio di dover esaminare prioritariamente la questione relativa all'applicabilità, al concorso in questione, del principio di predeterminazione dei criteri di valutazione in relazione a tutte le prove di esame e non soltanto ai titoli, come sostenuto da ambedue le parti appellanti.

Nella sentenza impugnata il TAR ha accolto il ricorso affermando che "Nel caso in esame, risulta in maniera affatto evidente l'omissione di qualsiasi indicazione nei verbali della Commissione esaminatrice dei criteri e delle modalità di valutazione della prova pratica, rinvenendosi nei verbali la sola indicazione delle modalità operative di svolgimento della prova.

7.3 Detta circostanza, nell'evidente violazione della normativa innanzi richiamata, come visto recepita dalla lex di gara, riverbera effetti anche in termini di difetto assoluto di motivazione e violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che, per quanto esposto, dovrebbero presiedere ad ogni procedura concorsuale, così come esattamente denunciato dal ricorrente.

7.4 Proprio detta mancanza, non consentendo di percepire in maniera adeguata il percorso logico argomentativo seguito nella valutazione degli elaborati, si traduce in un insanabile difetto di motivazione, di per sé preclusivo di ogni possibilità di verifica dell'arbitrario esercizio del potere tecnico-discrezionale svolto dalla commissione esaminatrice e sintetizzato dal solo voto numerico”.

10.2 - Tale statuizione è condivisibile.

Innanzitutto, dal punto di vista meramente fattuale, è opportuno sottolineare che dai verbali si evince l'assoluta mancanza di predeterminazione dei criteri di valutazione della prova pratica, neanche sotto forma di “criteri di massima”.

Nel verbale n. 1 del 15.06.2018 – verbale di insediamento della Commissione - quanto alla prova pratica, si deduce esclusivamente che *“Per quanto attiene alla prova pratica (...) la commissione stabilisce che essa si svolgerà secondo le seguenti modalità: esame e parere scritto su di un progetto o impianto per iscritto in materia relativa all'oggetto del concorso. Nel giorno fissato per la prova pratica ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione predisporrà, con le medesime modalità previste per la prova scritta, una terna di prove per far procedere al sorteggio da parte del candidato designato, e la prova così prescelta sarà la prova oggetto di esame da fare effettuare a tutti i candidati”.*

Nel verbale n. 5 del 18.09.2018 – svolgimento della prova pratica – quanto alle modalità di svolgimento della prova pratica, si fa esclusivo riferimento all'art. 13 del D.P.R. n. 487/1994, recante “adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte”.

Non a caso, infatti, entrambe le parti hanno sottolineato che in relazione a tale tipo di prova non sarebbe stato necessario predisporre i criteri di valutazione, richiamando l'art. 10 del D.P.R. n. 483/1997, secondo cui la Commissione deve procedere *“alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli”.*

10.3 - Tale prospettazione non può essere condivisa alla luce del dato normativo e della costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato.

L'art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1997, nel recepire i contenuti dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, stabilisce testualmente che la commissione esaminatrice ha l'obbligo di stabilire *"i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove"*, correlando espressamente l'attribuzione dei punteggi all'applicazione dei criteri previamente predeterminati.

La norma si riferisce chiaramente a tutte le prove concorsuali e, quindi, si applica anche alla prova pratica.

Del resto la valenza generale dell'art. 12 del D.P.R. N. 487/94 è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza amministrativa.

“Il d.P.R. 487/94, con cui è stato approvato il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego” all'art. 12, comma 1, intitolato “Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali” stabilisce, tra altro, che “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”.

La giurisprudenza ha chiarito che i criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali possono essere stabiliti anche successivamente alla prima riunione della commissione, purché prima delle prove cui si riferiscono, concludendo per l'illegittimità del procedimento concorsuale per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 (Cons. Stato, VI, 25 luglio 2003, n. 1305; V, 7 febbraio 2003, n. 648; 30 aprile 2003, n. 2245).

10.4 - La finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione è quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di valutazione, entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.

L'adempimento si inquadra, pertanto, nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (ex multis, Cons. Stato, VI, 17 maggio 2017, n. 2334; VI, 27 settembre 2016, n. 3976; 19 marzo 2015, n. 1411; VI, 26 gennaio 2015, n. 325; VI, 3 marzo 2014, n. 990)" (cfr. in terminis, Cons. Stato, n. 495/2019).

Anche la giurisprudenza più recente ha ribadito, con riferimento ai criteri di valutazione prefissati dalla Commissione, che essi fungono da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentano un indubbio canone di esplicazione e di verifica della coerenza della scelte operate dalla commissione, tradottesi nell'assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione di inidoneità, che consente al candidato di comprenderne appieno i motivi e al giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto. (Cons. Stato sez. V, 30/09/2020, n.5743).

La costante giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, IV, n. 4745/2018), ha affermato che il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto,

da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto. Inoltre, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi. (cfr. Cons. Stato A.P. n. 7/2017; Cons. Stato sez. III, 29/04/2019, n. 2775).

10.5 - Le affermazioni della consolidata giurisprudenza, secondo cui il punteggio numerico integra di suo una sufficiente motivazione, postulano infatti la previa determinazione di chiari, dettagliati e specifici criteri di valutazione, tali da "consentire la ricostruzione dell'iter decisionale seguito dalla Commissione, nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo sulla ragionevolezza e sulla logicità dei giudizi espressi" (Cons. di Stato, V, 12 febbraio 2018, n. 858).

Di conseguenza, il vizio dedotto, ed effettivamente riscontrato, ha comportato una radicale e insanabile illegittimità dell'intera operazione valutativa del concorso in argomento, traducendosi in una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere ogni procedura concorsuale, attesa la valenza imperativa dell'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1984 risultando, in assenza della previa fissazione dei criteri di massima, ogni valutazione delle prove d'esame arbitraria ed irrimediabilmente illegittima, pur in presenza di un eventuale giudizio, sintetico o analitico, di supporto al punteggio numerico attribuito" (cfr. in termini, Consiglio di Stato, sentenza n. 7115/2018).

10.6 - Alla luce di tali condivisibili statuizioni va rigettato il primo motivo dell'appello proposto dall'Azienda Ospedaliera Universitaria ed il secondo motivo dell'appello principale proposto dall'Ing. Izzo.

11. - In relazione all'altro motivo di appello principale è opportuno sottolineare alcuni aspetti di ordine fattuale.

11.1 - Innanzitutto non può essere condiviso l'assunto dall'appellante principale secondo cui, nel ricorso di primo grado, l'Ing. Florio si sarebbe limitato a dedurre la mancata precostituzione dei criteri di valutazione senza dedurre l'irragionevolezza e l'incongruità della valutazione del suo elaborato: è sufficiente visionare il ricorso di primo grado per riscontrare tale doglianza, seguita, peraltro, dalla riserva di integrazione della censura mediante motivi aggiunti dopo l'acquisizione dell'elaborato di esame.

11.2 - Ciò comporta che la doglianza è stata proposta tempestivamente ed è stata integrata a seguito dell'esibizione della necessaria documentazione, intervenuta solo il 12/12/2018, come dedotto dall'appellato: solo dopo aver ottenuto l'elaborato il candidato era in condizione di dedurre – con dovizia di argomentazioni –, la illogicità e incongruenza del voto numerico di insufficienza attribuito dalla Commissione alla sua prova di esame, specificando, con il supporto di un parere pro veritate, redatto da esperti della materia, le ragioni per le quali avrebbe dovuto ritenersi quantomeno sufficiente.

In assenza dell'elaborato, il ricorrente in primo grado non era in grado di fornire elementi precisi a supporto della idoneità della propria prova.

11.3 - Neppure può condividersi la tesi dell'appellante principale Ing. Izzo, secondo cui la censura sarebbe stata inammissibile, in quanto la parte non avrebbe indicato come tale violazione avrebbe inciso sulla valutazione della Commissione esaminatrice: la parte ha, infatti, dedotto la correttezza della propria prova di esame ed il difetto di motivazione del punteggio insufficiente ad essa assegnato, reso in assenza della previa predisposizione dei criteri di valutazione.

Ciò deve ritenersi sufficiente, in base alla giurisprudenza in precedenza richiamata, a sostenere la tesi dell'illegittimità, per difetto di motivazione, della votazione assegnata alla prova di esame.

11.4 - Quanto alla questione relativa alla prova di resistenza, è sufficiente rilevare che il ricorrente in primo grado, odierno appellato, dispone

dell'interesse strumentale alla ripetizione alla prova pratica, previa determinazione dei criteri di valutazione, con la conseguente possibilità di inserirsi in graduatoria anche come non vincitore, tenuto conto della possibilità di scorrimento da parte di altri Enti del SSN.

Peraltro, correttamente l'appellato ha richiamato la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo cui: "Parimenti, non coglie nel segno la tesi del Comune secondo cui sarebbe stato onere delle originarie ricorrenti contestare di aver subito, a ragione di tale omissione, un concreto ed effettivo pregiudizio rispetto alle prove sostenute, sia pure sul piano comparativo, formulando specifiche censure riguardo alle valutazioni operate dalla Commissione nei loro confronti: ciò che infatti viene qui constatato non è l'esistenza di contraddizioni nei giudizi espressi né l'attribuzione dei punteggi conseguiti, né l'esistenza di presunte disparità di trattamento o la violazione del principio di imparzialità (con riguardo alla predeterminazione delle domande poste ai candidati e al loro sorteggio nonché alla motivazione dei giudizi concernenti lo svolgimento delle prove), bensì un'irregolarità sostanziale attinente all'assenza dei criteri e dei metodi di valutazione idonea ad inficiare l'intera procedura (le ricorrenti facendo così valere non già un interesse meramente strumentale al ripristino della legalità violata, bensì l'interesse sostanziale alla riedizione della selezione e al riacquisto delle "chances" di vittoria), in quanto una tale violazione non consente alcun controllo in concreto circa il corretto esercizio della discrezionalità tecnica spesa dalla Commissione, escludendo di fatto ogni possibilità di verifica circa il percorso logico-argomentativo seguito da quest'ultima nella valutazione degli elaborati scritti e dell'esposizione orale dei candidati e in ordine all'effettiva rispondenza dei giudizi espressi alle prove effettivamente da questi sostenute, nonché dei singoli punteggi attribuiti ad una griglia di valori preventivamente stabilita, al fine di assicurare il regolare esito della selezione e garantire il fine proprio della procedura concorsuale. Di conseguenza, il vizio dedotto, ed effettivamente riscontrato, ha comportato una radicale e

insanabile illegittimità dell'intera operazione valutativa del concorso in argomento, traducendosi in una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere ogni procedura concorsuale, attesa la valenza imperativa dell'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1984 risultando, in assenza della previa fissazione dei criteri di massima, ogni valutazione delle prove d'esame arbitraria ed irrimediabilmente illegittima, pur in presenza di un eventuale giudizio, sintetico o analitico, di supporto al punteggio numerico attribuito" (Cfr. C.d.S., sentenza n. 7115/2018).

11.5 - E' opportuno aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante Ing. Izzo il TAR Campania ha esaminato l'eccezione di inammissibilità e l'ha respinta con argomentazioni del tutto condivisibili sostenendo che *"Inconferenti risultano allora i rilievi adottati dalla difesa delle avverse parti per cui il ricorrente, per superare la prova di resistenza, avrebbe dovuto comprovare l'irragionevolezza dei giudizi espressi dalla Commissione, atteso che una dimostrazione di tal fatta avrebbe richiesto la sussistenza di parametri valutativi predeterminati e illogicamente disattesi nella loro applicazione pratica dalle valutazioni tecnico-discrezionali censurate che, appunto, a detti parametri avrebbe dovuto rimanere ancorati"*.

11.6 - Infine, con specifico riferimento all'asserita presenza di errori nell'elaborato dell'Ing. Florio, tali da giustificare la valutazione insufficiente della sua prova di esame, tesi dedotta dall'AORN Cardarelli, può richiamarsi il principio consolidato della giurisprudenza secondo cui: "le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ne consegue che il

giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l'uno non può essere arbitrariamente dedotto dall'altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla Commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati." (; Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871; cfr. in termini Cons. di Stato, V, 19 novembre 2018, n. 6518; Consiglio di Stato, IV, 20 dicembre 2017, n. 5982; Cons. di Stato, IV, 5 gennaio 2017, n. 11; T.a.r Lazio, Roma, I, 31 gennaio 2011, n. 879; T.a.r Lazio, Roma, I, 14 marzo 2012, n. 2503).

11.7 - Ne consegue che gli appelli principali vanno respinti perché infondati.

12. - Va quindi esaminato l'appello incidentale proposto dall'Ing. Izzo.

12.1 - Il primo profilo, relativo alla specifica scelta assunta dalla Commissione esaminatrice per la prova pratica che, a dire dell'appellante incidentale si sarebbe trasformata in una prova scritta, è infondato essendo pienamente condivisibile quanto statuito dal TAR richiamando, peraltro, principi consolidati della giurisprudenza amministrativa secondo cui "una prova pratica è tale non solo quando consista nell'espletamento di operazioni materiali, ma anche quando si espliciti attraverso operazioni intellettuali, il cui contenuto non s'identifichi in un'astratta e teorica trattazione di una questione, ma nella dimostrazione del possesso di specifiche competenze e

dell'attitudine alla loro applicazione, come avvenuto nel caso di specie (cfr., ex multis, Cons. Stato Sez. III, n. 6087/2012).

Ne consegue l'infondatezza della censura.

12.2 - Infondato si appalesa il secondo motivo dell'appello incidentale relativo alla valutazione dei titoli: come ha correttamente dedotto il TAR tale doglianza è stata tardivamente proposta, in quanto introdotta soltanto con i motivi aggiunti.

13. - In conclusione, per i suesposti motivi, gli appelli riuniti RG 6135/2020 e 6510/2020 vanno respinti; va anche respinto l'appello incidentale proposto nel giudizio RG 6135/2020.

Poiché con la presente sentenza viene confermato l'annullamento della sola prova pratica, con salvezza di tutti gli atti precedenti, l'Amministrazione dovrà procedere alla sua rinnovazione, previa determinazione dei criteri di valutazione, completando la procedura concorsuale che ha dato origine al presente contenzioso.

14. – Quanto alle spese relative al giudizio di appello, vanno poste a carico dell'AORN Cardarelli in base al principio di soccombenza, mentre ragioni di equità impongono la compensazione con riferimento all'appellante Ing. Izzo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, così dispone:

- riunisce gli appelli RG. n. 6135/2020 e RG n. 6510/2020;
- respinge gli appelli principali relativi ai suddetti giudizi e respinge l'appello incidentale proposto nel giudizio RG n. 6135/2020, e, per l'effetto, in conferma della sentenza appellata, accoglie, in parte, il ricorso di primo grado proposto dall'Ing. Francesco Florio;
- condanna l'appellante principale AORN Cardarelli a rifondere le spese in favore dell'appellato Ing. Florio Francesco che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge; compensa le spese relativamente all'appellante Ing. Izzo Antonio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2021 con
l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Giovanni Pescatore, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefania Santoleri

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO